

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

Sede di Roma

**Ricorso con istanza cautelare e richiesta di notificazione
per pubblici proclami**

Nell'interesse di **TTI FRANCESCO**, nato a Sezze (LT) il 14/10/1988, c.f. TTIFNC88R14I712Z, residente a Sezze (LT) alla Via San Carlo, n. 42 rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dalla società tra avvocati "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*", sede legale Via Siracusa, 5– 03036–Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex

lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Ufficio Scolastico Regionale Lazio, nella persona del legale rappresentante pro tempore,

- **Ufficio Scolastico Provinciale, ambito territoriale della Provincia di Roma**, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e contro

Belcuore Maurizio, contrada fabbricata Pontecorvo (FR).

tutti i docenti inseriti nelle GPS della Provincia di Roma, classe di concorso ADSS che verrebbero scavalcati in graduatoria dall'accoglimento della domanda della ricorrente per i quali si avanza richiesta di notifica ex art 151 c.p.c. in quanto il Ministero non ha fornito gli indirizzi di residenza dei soggetti interessati.

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma del 28.08.2021, prot., a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione delle sedi per i docenti iscritti nella graduatoria provinciale scolastica di Roma, nella parte in cui ha escluso parte istante dalla procedura di stipula del contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e consequenziale.

IN BREVE

In via assolutamente preliminare.

La ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato destinati alle immissioni in ruolo ex art. 59, co. 4, D. L. 73/2021, per le supplenze, pubblicata in data 28/08/2021, pubblicato dall'Usp di Roma in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dal docente Titi Francesco.

L'istante, correttamente inserito in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Roma, vanta il diritto all'immissione in ruolo ex art. 59.

Il provvedimento amministrativo impugnato, nella parte in cui non comprende il nominativo di parte istante, non menziona alcuna motivazione circa il mancato inserimento.

Dunque l'istante non è stato convocato per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo e docenti posizionati in graduatoria in posizione peggiorativa rispetto a quella in cui è presente l'istante sono stati, invece, destinatari della procedura di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021.

Il provvedimento è *ictu oculi* illegittimo e va annullato.

FATTO

1) Titi Francesco ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania, per il quale ha inoltrato, in data 21/04/2020;

2) L'istanza è stata dapprima respinta con provvedimento n. 19121 del 22.10.2020: tale decreto è stato annullato con sentenza Tar

Lazio n. 1047/2021 passata in giudicato;

3) L'Amministrazione Quest'ultima, con provvedimento prot. n. 743/VII.9, ha stipulato con l'odierno ricorrente, contratto di lavoro a tempo determinato, ex art. 25 CCNL 29/11/2007, con decorrenza dal 15/09/2020 e cessazione al 30/06/2021;

4) **In data 04/06/2021, l'Amministrazione resistente ha comunicato all'odierno ricorrente l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria provinciale per le supplenze di Roma, per le classi di concorso ADSS e B016;**

5) Egli, in data 12/08/2021, ha presentato domanda di immissione nelle graduatorie provinciali di Roma per le supplenze per la classe di concorso "ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado", ex art. 59, D.L. 73/2021;

6) In data 28/08/2021, l'Amministrazione convenuta ha pubblicato la graduatoria provinciale scolastica, ove il ricorrente ricorre, senza riserva, per la classe di concorso ADSS, al num. 567 e con punteggio complessivo pari a 32;

7) Ciononostante, con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi e di stipula del contratto finalizzato all'immissione in ruolo, ex art. 59 D.L. 73/2021, avvenuta in data 28/08/2021, il ricorrente è stato estromesso dall'assegnazione della cattedra per la classe di concorso relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. La cattedra in discorso, come risulta dal prospetto di seguito riportato, è stata assegnata a docenti collocati in posizione di subordinate rispetto a quello dell'odierno ricorrente. **Risulta, infatti, che la docente LA SALA TINA, collocata al num. 568**

della graduatoria, con riserva, e con punteggio complessivo pari a 32
- e che dunque avrebbe dovuto essere postergata rispetto al ricorrente
- sia stata assegnata alla sede "RMIS104008". Del pari, risulta che il
docente PAGLIA MARCO, collocato al num. 572 della graduatoria
e con punteggio complessivo pari a 28,50, sia stato assegnato alla
sede "RMRH06000V";

8) Dal bollettino all. sub. 1 si evincono nominativi di
docenti posizionati dalla posizione n. 22 in poi che hanno ottenuto
contratto a tempo determinato ex art. 59 d.l. 73/2021 finalizzato al
ruolo e, dunque, posizionati in graduatoria in posizione inferiore
alla ricorrente;

9) Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli
preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente,
sono collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'insegnate Titi
Francesco.

10) Per le suesposte ragioni, il ricorrente, in data 03/09/2021, ha inoltrato lettera di diffida all'Amministrazione resistente, con la quale ha chiesto l'accesso agli atti della procedura e l'annullamento degli atti consequenziali, non ricevendo riscontri;

11) In sintesi estrema: istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal sig. Titi sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo. Questi ultimi, in particolare:

a) Concorrevano nella stessa classe della ricorrente: ADSS –
Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado;

- b) non avevano titoli di precedenza;
- c) possedevano un punteggio più basso rispetto a quello del signor Titi;
- d) E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo per le seguenti ragioni.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio Titi Francesco per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Difetto assoluto di motivazione.

Nel caso in esame l'Ufficio Scolastico, competente alla valutazione delle istanze di inserimento nella prima fascia aggiuntiva, ha omesso di inserire parte istante nell'elenco aggiuntivo dalle graduatorie provinciali.

Ma non è stato emesso, nei confronti dell'istante alcun provvedimento espresso che giustifichi l'esclusione e in ogni caso non vi è alcuna motivazione al riguardo.

Il difetto di motivazione della determinazione della P.A. rende illegittimo il provvedimento di esclusione.

Con orientamento ancor più restrittivo la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.

Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con

sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.

II

Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze

2020/2021, è certamente illegittima, contraria ai doveri di imparzialità, correttezza e buona fede e buon andamento.

In spregio al rispetto della normativa e del generale principio di buon andamento della p.a. di cui all'articolo 97 Costituzione, parte ricorrente è stata esclusa, per l'anno scolastico 2020/2021, dall'assegnazione della cattedra di insegnamento "ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado", pur avendo conseguito il titolo abilitativo normativamente richiesto.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli ambiti territoriali inseriti dalla ricorrente nella domanda di trasferimento sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della stessa, pari a __ punti (come da notifica assegnazione punteggio) senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

In particolare, i posti assegnati dal Ministero negli ambiti territoriali scelti dalla ricorrente, sono stati attribuiti a **docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del sig. Titi, relativi al Posto sostegno ed alla stessa classe di concorso della stessa.**

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta attribuzione dei docenti nei diversi ambiti territoriali

L'illegittimità dell'assegnazione delle sedi come operata dal Ministero determina un grave danno.

Risulta violato il principio di scorrimento in graduatoria

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, sul punto, è univoca.

E, invero, basti rammentare che, in casi analoghi, sovrapponibili alla fattispecie in discorso, quest'ultimo si è pronunciato nel senso che

l' "impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura [...]" (Cons. St. n. 8472/2019). In particolare, l'impossibilità in discorso, cagionata dal difetto ovvero dall'omessa motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, costituisce "[...] violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità e irrazionalità [...]" (Cons. St. sent. n. 2270/2019).

Non si tediò il giudicante in ordine alla sicura illegittimità del mancato rispetto del principio di scorrimento in graduatoria sulla scorta del criterio meritocratico.

III

Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Nel caso in esame, tali principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione. In particolare, al fine di consentire l'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà, sarebbe stato necessaria l'indicazione dei criteri di

attribuzione delle sedi e della conseguente stipula del contratto di lavoro ex art. 59, co. 4, D.L. 73/2021.

Ritiene parte ricorrente che tale violazione debba essere accertata e sanzionata anche a prescindere dalla correttezza o meno delle graduatorie in quanto rilevante *ex se* nell'ambito del rapporto contrattuale.

Ciò con indubbio profilo risarcitorio per la cui liquidazione si rimette alla prudenza del giudicante.

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha estromesso la ricorrente dalla cattedra di insegnamento per il sostegno sia a dir poco carente di motivazione.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la classe di insegnamento ad altri docenti posizionati in subordine rispetto alla ricorrente, senza alcuna motivazione.

L'impossibilità per il ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato,

sez, V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Si noti inoltre l'evidente inerzia, qualificabile in termini di silenzio-inadempimento, con la quale l'amministrazione non ha dato riscontri alla richiesta di accesso agli atti (all. 4), rimanendo il provvedimento in discorso del tutto privo di alcuna motivazione!!!

In altre parole, il Ministero ha adottato criteri informatici irrispettosi dei criteri di preferenza senza fornire alcuna motivazione in merito.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è assolutamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Da ultimo si rileva che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

ISTANZA CAUTELARE

Il periculum in mora.

Sussiste anche il requisito del *periculum* trattandosi di impugnazione di provvedimento di mancata stipula di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo.

Il mancato inserimento della ricorrente tra coloro che hanno diritto alla stipula di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ex art. 59 d.l. 73/2021 determina un danno grave ed irreparabile in

quanto l'anno in corso verrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, considerato quale anno di prova.

La circostanza del superamento dell'anno di prova non è reintegrabile *ex post*.

Le premesse sono confermate dalla normativa laddove per le nomine in ruolo da GPS è previsto un ulteriore passaggio, disciplinato dall'art. 59, comma 7: "Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio."

Dunque, i candidati dovranno sostenere un ulteriore prova in cui verrà valutata l'idoneità disciplinare che, in caso di giudizio positivo, porterà alla finalizzazione del contratto. Al contrario, un giudizio negativo porterà all'impossibilità di trasformazione di contratto da determinato a indeterminato e altresì la decadenza della procedura.

In caso di giudizio positivo, quindi, si otterrà la trasformazione del contratto a indeterminato e la conseguente immissione in ruolo nella scuola in cui si è svolto l'anno di prova secondo le modalità e la decorrenza giuridica indicata nell'art. 59, comma 8: "*In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica*

presso cui ha prestato servizio a tempo determinato [...]"

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

ricorre

all'III.mo Tribunale Amministrativo Regionale

In via cautelare.

Sospendere i provvedimenti impugnati ed adottare ogni opportuna iniziativa.

Nel merito.

per i motivi tutti dedotti in narrativa, annullare i provvedimenti impugnati ordinando all'Amministrazione il compimento di ogni atto ritenuto opportuno.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile ed esente poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti

indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Provvedimento di assegnazione delle sedi di lavoro ex art. 59 d.l. 73/2021;
2. Domanda conferimento incarichi ex art. 59 d.l. 73/2021;
3. Gradatorie Gps Ia facia Roma ADSS;
4. Domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero e Titolo estero e certificato per le competenze professionali, programma postuniversitario "Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali", rilasciato dall'Universitatea Dimitrie Cantemir, Romania;
5. Reclamo;
6. Lettera di diffida con richiesta di accesso agli atti;
7. Esenzione contributo unificato;
8. Procura alle liti.

Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e degli Uffici Scolastici convenuti:

-il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata,

nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

-i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata;

- i documenti tutti richiesti nella nota di accesso agli atti allegata ivi inclusi i nominativi dei controinteressati e documenti attestanti la presenza di posti vacanti e disponibili presso gli ambiti provinciali di Pisa.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri, 24 Settembre 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, rilevato altresì che il Miur e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie - **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,**

- **Ufficio Provinciale di Pisa**

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente

invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- **Ufficio Scolastico Regionale Toscana,**

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa,**

nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i

nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 24 Settembre 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi